



“Allegato A”

COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delib. C.C. n. 17 del 30/04/2015

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Impianti sportivi comunali
- Art. 4 Definizione di attività di interesse pubblico
- Art. 5 Quadro delle competenze
- Art. 6 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 8 Competenze dei Responsabili dei Servizi

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 9 Modalità di gestione degli impianti sportivi
- Art. 10 Gestione diretta degli impianti sportivi
- Art. 11 Gestione indiretta degli impianti
- Art. 12 Contabilità e rendiconto
- Art. 13 Revoca della gestione

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 14 Concessione in uso
- Art. 15 Concessioni per uso continuativo
- Art. 16 Concessioni per uso temporaneo
- Art. 17 Concessioni per manifestazioni sportive
- Art. 18 Concessioni per manifestazioni non sportive
- Art. 19 Norme generali per l'uso e il funzionamento degli impianti sportivi
- Art. 20 Uso di materiali ed attrezzature
- Art. 21 Responsabilità dei soggetti utilizzatori
- Art. 22 Rinuncia
- Art. 23 Sospensione delle attività da parte del Comune
- Art. 24 Revoca della concessione in uso
- Art. 25 Agibilità degli impianti

Art. 26 Concessione delle palestre scolastiche

TITOLO IV - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 27 Determinazione delle tariffe

Art. 28 Modalità di pagamento

Art. 29 Riduzioni previste per l'uso degli impianti

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 30 Rinvii

Art. 31 Norme transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle norme di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle Palestre scolastiche.

Detti impianti sono destinati a uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere la Città di Leonforte in chiave turistica.

2. La gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e d'imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **spazio sportivo**, luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **manifestazione sportiva**, evento sportivo svolto a qualsivoglia livello, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno;
- per **manifestazione non sportiva**, evento non sportivo, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno;
- per **forme di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione provvede alla gestione degli impianti sportivi;
- per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento di un'attività sportiva o di una manifestazione sportiva;
- per **corrispettivo**, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- per **tariffa**, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al Gestore per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 3 – IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti sportivi comunali le seguenti strutture:

Campo Sportivo : "Nino Carosia"

Campi da tennis Via L. Sciascia

Palazzetto dello Sport Via L. Sciascia

Campo Sportivo nuovo di Via Don Bosco

Campetto di Via Newman

Campetto calcio a 5 di Via Cento Comuni d'Italia;
Campetto di zona Don Bosco
Campetto di Via Calatafimi;
campetto bocce di Via Gran Fonte
palestra comunale scuola media "Dante Alighieri"
Palestra Comunale plesso "G. Verga"

ART. 4 – DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. E' da considerare interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti
- l'attività sportiva per le scuole
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani
- l'attività ricreativa, amatoriale e sociale per la cittadinanza
- attività di intrattenimento
- manifestazioni sportive e di intrattenimento.

ART. 5 – QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- □ il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- i Responsabili dei Servizi.

ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive
- l'individuazione delle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali
- l'approvazione degli schemi generali dei contratti di gestione degli impianti sportivi.
- **l'individuazione dei criteri generali sulla determinazione delle tariffe.**
- l'individuazione degli impianti sportivi che abbiano rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione
- l'individuazione della competente commissione consiliare sulle funzioni e compiti di controllo e verifica sulla correttezza dell'uso e l'efficienza della gestione degli impianti sportivi

ART. 7 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Spetta alla Giunta comunale:

- a) la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti.
- b) la definizione del calendario degli eventi di rilievo, sia sportivi che di intrattenimento, da svolgersi negli impianti sportivi comunali.

ART. 8 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Spetta ai Responsabili dei Servizi:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, alle attività di base ed agli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale
- il rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi
- la stipula delle convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi

- l'esercizio di ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 9 - MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nei modi seguenti:
 - a) in forma diretta ossia a cura dell'Amministrazione Comunale
 - b) in forma indiretta, intendendosi per tale l'affidamento della gestione a soggetti terzi.

ART.10 - GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione d'impianti sportivi comunali in forma diretta è effettuata dal Comune attraverso gli Uffici competenti. Il Comune fornisce gli impianti completi delle attrezzature necessarie, e ne cura la custodia, il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. L'uso degli impianti sportivi è consentito secondo le norme di cui al Titolo III "Criteri generali per l'uso degli impianti sportivi".
3. Il Comune può concedere, a richiesta degli Enti o associazioni sportive che utilizzano gli impianti, il diritto dell'utilizzazione di appositi spazi opportunamente delimitati al fine del posizionamento di cartelloni pubblicitari. Il Comune si riserva di subordinare la concessione degli spazi pubblicitari al pagamento di royalties, secondo criteri direttivi stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.

ART.11 - GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti mediante affidamento in concessione a terzi, ove l'Amministrazione Comunale ne valuta la convenienza, allorché la necessità di un'adeguata loro manutenzione e della migliore organizzazione dei servizi connessi non faccia ritenere efficiente la gestione diretta di dette strutture.
2. **Nella gestione indiretta la manutenzione ordinaria rimane a carico dei soggetti affidatari, mentre quella straordinaria a carico dell'Amministrazione Comunale.**
3. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso avviso pubblico individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al titolo, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto avviso.
4. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste è comunicato, con la relativa motivazione ai diretti interessati.
5. Alla presenza della gestione in concessione d'impianti sportivi, il soggetto proprietario della struttura rimane il Comune, al quale si affianca il soggetto gestore.
6. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire in via preferenziale a favore di:
 - Società ed associazioni sportive dilettantistiche ;
 - Enti di promozione sportiva;
 - Discipline sportive associate;
 - Federazioni sportive nazionali
7. Per l'individuazione del soggetto concessionario si terrà conto dei seguenti requisiti:
 - a. rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo d'impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - c. sede operativa e reclutamento sportivo nel territorio comunale;
 - d. livello della struttura tecnico-sportiva con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;

- e. livello dei campionati disputati e da disputare;
- f. risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale provinciale e locale;
- g. svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra i disabili, anziani, minori e categorie disagiate di utenti;
- h. numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
- i. l'anzianità di attività

A parità di requisiti, prevale sulle altre, l'istanza presentata da soggetti che operano nel territorio comunale. In caso di ulteriore parità si procede all'individuazione mediante sorteggio.

8. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

9. Qualora si prevedono interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la concessione può avere la durata in un numero maggiore di anni, comunque non superiore a nove, in riferimento all'entità dell'impegno previsto.

10. Decorso il termine convenuto, il concessionario scadrà di diritto, senza necessità di formale disdetta.

11. Qualora il Comune intenda mantenere una gestione in concessione dell'impianto rispetto alla procedura di cui al presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario con priorità rispetto a ogni altro soggetto se questi ha effettuato interventi di notevole impegno economico.

ART. 12 - CONTABILITA' E RENDICONTO

1. Per tutti gli impianti sportivi gestiti da terzi, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto. La contabilità relativa all'attività commerciale va tenuta con modalità separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa del gestore.

2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare una relazione dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 13 - REVOCA DELLA GESTIONE

1. La gestione degli impianti sportivi è revocata dall'Amministrazione comunale nel caso in cui:
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - il gestore non effettui regolarmente il pagamento del canone e/o delle utenze.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 14 - CONCESSIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Società e Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi Sportivi Amatoriali e ad altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi comunali per le attività definite all'art. 4.

2. L'uso degli impianti sportivi comunali è autorizzato mediante un atto di concessione, previo pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive per le quali la stessa è rilasciata.

3. Le concessioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale possono essere:

a) continuative

b) temporanee

c) per manifestazioni sportive

d) per manifestazioni non sportive

4. Sono continuative le concessioni che si riferiscono ad attività che abbiano svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico, o durante l'intera stagione sportiva ed agonistica, e che abbiano, di norma, inizio entro il 15 settembre. Esse hanno validità dal mese di settembre dell'anno in cui sono state rilasciate fino al mese di giugno dell'anno successivo.

5. Sono temporanee le concessioni che si riferiscono a iniziative e attività giornaliere o che hanno durata comunque inferiore alla stagione sportiva ed agonistica o all'anno scolastico.

6. Le concessioni per manifestazioni sportive sono rilasciate per eventi sportivi con presenza di pubblico pagante o meno.

7. Le concessioni per manifestazioni non sportive sono rilasciate per eventi con presenza di pubblico pagante o meno.

8. La programmazione delle concessioni a uso continuativo diventa prioritaria rispetto alle concessioni temporanee, fatte salve eventuali manifestazioni di particolare rilievo inserite nel calendario degli eventi con deliberazione della Giunta comunale. In tal caso si procede alla sospensione delle attività come disciplinata all'art. 23.

9. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

ART. 15 - CONCESSIONI PER USO CONTINUATIVO

1. Le richieste di concessione per attività continuativa devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso l'ufficio Turismo-Sport.

2. Nelle richieste devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, il numero degli utilizzatori, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero di ore settimanali. Alla richiesta presentata da parte delle Associazioni vanno allegati, se non già presenti agli atti del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti e, se in possesso, dell'iscrizione nel registro CONI.

3. Le richieste pervenute oltre la scadenza suindicata saranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.

4. Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- Società e Associazioni Sportive con sede a Leonforte, affiliate al CONI, e che partecipano a campionati e competizioni regolari indetti dalle rispettive Federazioni;
- Società e Associazioni Sportive con sede a Leonforte, affiliate al CONI, che svolgono attività ricreative e sportive con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- Società che abbiano al loro interno associati singoli o squadre con affiliazioni a Federazioni Sport per diversamente abili;
- Aggregazioni spontanee di cittadini residenti nel Comune di Leonforte che vogliono praticare attività motorie e sportive;
- Altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Leonforte che abbiano associati o partecipanti alla loro attività residenti nel Comune di Leonforte.

5. E' facoltà dell'Ente convocare gli interessati in apposita conferenza di servizio per comporre meglio l'orario. In ogni caso compete all'Amministrazione definire il quadro completo degli orari.

6. I piani di assegnazione dovranno garantire una ripartizione omogenea tra gli utenti del periodo, dei giorni e delle ore di utilizzo. Al fine di evitare sovrapposizioni o il mancato rispetto delle esigenze dei singoli utenti che utilizzano il medesimo impianto, questi possono concordare preventivamente tra loro le richieste degli spazi. Qualora, tuttavia, le richieste di concessione siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, le assegnazioni potranno non sempre rispettare rigidamente le indicazioni dei richiedenti. Esse sono, in tal caso, effettuate in base alle disponibilità ed in relazione ai criteri di priorità sopra stabiliti.

7. I richiedenti possono usufruire degli impianti solo negli orari stabiliti dalla concessione. Nel caso di particolari necessità possono essere autorizzate eventuali variazioni di orario compatibilmente con le concessioni già rilasciate.

8. A conclusione dell'esame delle richieste, e comunque entro il 31 agosto, viene predisposto il calendario annuale riportante la ripartizione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi.

L'ufficio Turismo e Sport comunica quindi il costo di utilizzo sino al 31 dicembre dell'anno in corso da versare anticipatamente al rilascio dell'atto di concessione; entro il 15 febbraio dell'anno successivo l'ufficio comunica l'ammontare del costo sino a conclusione della stagione sportiva il quale va versato entro il 31 maggio.

Fermo restando quanto previsto dall'art 22 prima del versamento della rata finale l'Ufficio Turismo Sport provvede ad un'eventuale conguaglio finale a seguito di maggiore o minore utilizzo.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia di cui all'art. 22.

9. Il rilascio della concessione avverrà successivamente al pagamento dell'importo dovuto.

10. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia di cui all'art. 22.

ART. 16 - CONCESSIONI PER USO TEMPORANEO

1. Le richieste di concessione per uso temporaneo degli impianti devono essere presentate generalmente almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio delle attività stesse.

L'ufficio tuttavia potrà accogliere richieste pervenute almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse; in tal caso non sarà prevista la rinuncia con rimborso del canone di utilizzo.

2. Nelle richieste devono essere indicati: l'impianto richiesto, il giorno e l'orario di utilizzo, il numero degli utilizzatori e l'attività sportiva che si intende svolgere.

3. Le richieste sono accolte secondo la disponibilità degli impianti, tenuto conto del calendario annuale e fatto salvo lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di particolare rilievo inseriti nel calendario delle manifestazioni con deliberazione della Giunta comunale.

4. Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- Società, Associazioni Sportive, gruppi di atleti e singoli atleti che partecipano a campionati e/o competizioni a livello internazionale e nazionale;
- Società e Associazioni Sportive affiliate al CONI o ad altri Enti di Promozione
- Associazioni sportive, aggregazioni spontanee di cittadini residenti nel Comune di Leonforte;
- altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Leonforte che abbiano interesse a svolgere attività sportiva nel Comune di Leonforte.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 17 - CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società, le Associazioni Sportive, le Scuole di ogni ordine e grado, i Gruppi Sportivi Amatoriali e gli altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi per manifestazione sportiva, sia ad ingresso libero che a pagamento, devono presentare apposita istanza al Comune almeno 40 giorni prima della data

della manifestazione e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.

2. Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza e a esibirle a richiesta degli organi di controllo.

3. Spetterà inoltre agli organizzatori provvedere al servizio antincendio con la presenza di personale idoneo e, in caso di manifestazioni che prevedono una presenza di pubblico superiore alle 2.000 persone, a richiedere e ad assumere gli oneri del servizio di vigilanza antincendio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 26.7.1965, n. 966, e in ottemperanza del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

4. Tutti gli oneri, le spese e i tributi di qualunque natura connessi allo svolgimento della manifestazione (a titolo di esempio: imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, etc.) saranno a totale carico del concessionario, così come tutti gli utili derivanti dalla manifestazione saranno a suo esclusivo vantaggio. Il concessionario svolgerà le manifestazioni a proprio rischio sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile per danni a cose o persone e penale, conseguente all'utilizzo della struttura e allo svolgimento della manifestazione.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 18 - CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, sia ad ingresso libero che a pagamento, compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con la tipologia dell'impianto, previo inserimento dell'evento nel calendario delle manifestazioni mediante deliberazione della Giunta Comunale.

2. La domanda per ottenere l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni pubbliche dovrà pervenire al Comune almeno 40 giorni prima della data della manifestazione, per la quale si chiede la struttura, e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.

3. Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti e a provvedere a tutti i servizi e oneri previsti dall'art. 18.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 19 - NORME GENERALI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigente-accompagnatore, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti del relativo atto di concessione.

3. Il titolare della concessione o altro responsabile da questi individuato deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato.

4. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori.

5. Al custode compete il controllo e la verifica delle concessioni per l'uso degli impianti.

ART. 20 - USO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE

1. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei propri attrezzi, indumenti e altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate al termine dell'attività sportiva. Previa autorizzazione potranno essere lasciate nei locali degli impianti, sempre che non creino disagi alle attività, le attrezzature difficilmente trasportabili.
2. L'attrezzatura minuta di proprietà delle Associazioni potrà essere custodita in appositi spazi, eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
4. Il personale addetto agli impianti non può fornire agli utenti attrezzature o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività se non autorizzate con l'atto di concessione.
5. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, ed eventuali danni od anomalie rilevabili.
6. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi.

ART. 21 - RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI UTILIZZATORI

1. Gli enti, società, associazioni e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
2. Gli stessi si assumono l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti.
3. Si richiama inoltre l'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002 relativo all'obbligatorietà dell'assicurazione degli sportivi.

ART. 22 - RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere presentata per iscritto e con un anticipo di almeno 30 giorni nel caso di concessioni a carattere continuativo. Nel caso di utilizzo temporaneo la rinuncia alla prenotazione dell'impianto deve essere presentata per iscritto e con un anticipo di almeno 3 giorni prima della data di inizio dell'attività, in tal caso sarà previsto un rimborso pari al 50% della quota versata.
2. In caso di mancata comunicazione della rinuncia l'utente non avrà diritto al rimborso della quota versata.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive in lista d'attesa ed in ordine di presentazione cronologica delle domande.

ART. 23 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DEL COMUNE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
2. La sospensione è inoltre prevista quando, per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili a seguito di parere dei Responsabili dei Settori competenti.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso né dal Comune.

ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO

1. L'Ufficio Turismo e Sport ha la facoltà di revocare la concessione in uso degli impianti nel caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare in caso di mancato rispetto delle norme generali di cui all'art 19.

2. Nel caso in cui venga disposta la revoca resta fermo l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni.

ART. 25 - AGIBILITA' DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e hanno la responsabilità civile e penale sulla manifestazione.

2. Qualsiasi allestimento temporaneo degli immobili o dei campi da gioco effettuato al fine di consentire la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo che comporti una modifica temporanea dell'agibilità stessa dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale; tutti gli oneri connessi alla modifica dell'agibilità sono a carico del richiedente.

ART. 26 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

1. Le richieste di utilizzo delle palestre da parte di terzi per attività continuativa, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno e devono espressamente indicare: l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, il numero degli utilizzatori, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero di ore settimanali. All'istanza presentata da parte delle Associazioni vanno allegati, se non già presenti agli atti del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti e, se in possesso, dell'affiliazione al CONI. Le istanze pervenute oltre la scadenza suindicata saranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione in linea generale le priorità individuate all'art. 15 del presente Regolamento.

2. Le richieste di utilizzo delle palestre per attività occasionale devono essere presentate almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse. Nella richiesta devono essere indicati: l'impianto richiesto, il giorno e l'orario di utilizzo, il numero degli utilizzatori e l'attività sportiva che si intende svolgere. Esse sono accolte secondo la disponibilità degli impianti, tenuto conto del calendario annuale.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione in linea generale le priorità individuate all'art. 16 del presente Regolamento.

3. Il Comune, acquisito l'assenso da parte degli organi competenti dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" ai sensi dell'art. 12 della L. n. 517/1977 e dell'art. 50 del D.M. n. 44/2001, assegna in concessione a terzi le palestre della Scuola primaria e secondaria di primo grado.

4. In caso di utilizzo delle palestre da parte di terzi, in forma temporanea o continuativa, gli oneri di pulizia, la vigilanza degli impianti nonché la responsabilità per danni ai medesimi che dovessero verificarsi in corso o in dipendenza di tale uso, saranno assunti dai richiedenti.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto e se riguarda l'intera stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 15.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA

ART. 27 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- in abbonamento;
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare di rilievo con pubblico pagante).

3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto, alla tipologie di utilizzo e del soggetto utilizzatore.

ART. 28 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Nel caso di gestione indiretta degli impianti la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore.

2. Nel caso di gestione diretta degli impianti il pagamento della tariffa deve essere effettuato al Comune con le modalità indicate nell'atto di concessione.

3. A garanzia del corretto uso degli impianti sportivi il Comune, in caso di gestione diretta, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

4. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 29 – RIDUZIONI PREVISTE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

1. Con provvedimento della Giunta comunale o, in caso di urgenza, del Sindaco o dell'Assessore delegato è consentito l'uso occasionale gratuito degli impianti sportivi, a titolo di ospitalità, in favore di atleti di rappresentative e/o Federazioni nazionali o internazionali, qualora la presenza degli stessi produca un positivo ritorno d'immagine ed abbia effetti di promozione turistica per la Città di Leonforte.

2. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di primo grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana, anche per attività in orario extrascolastico di particolare rilevanza o per eventi di interesse pubblico.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30 - RINVII

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 31 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate:

- il "Regolamento per l'**utilizzo** degli impianti sportivi comunali e relative attrezzature e per la concessione in uso dei medesimi" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.75/2004;
- tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.

3. All'entrata in vigore del presente regolamento restano salve tutte le concessioni fino alla naturale scadenza.